



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio

Oggetto: Circolare esplicativa in merito al contenuto dell'allegato tecnico alla deliberazione della Giunta regionale n. 12/4 del 08.03.2016 recante "Aggiornamento della parte VIII delle direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale approvate con la delibera della Giunta regionale n. 62/9 del 14/11/2008 – Criteri per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale"

Premessa

Con la deliberazione n. 12/4 del 08.03.2016 recante "Aggiornamento della parte VIII delle direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale approvate con la delibera della Giunta regionale n. 62/9 del 14/11/2008 – Criteri per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale", la Giunta regionale ha inteso aggiornare i criteri per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2, cc. 6 e 7 della legge n. 447/1995 e del D.P.C.M. 31 marzo 1998.

Uno degli aspetti maggiormente innovativi riguarda l'equiparazione allo svolgimento dell'attività di collaborazione con tecnico competente per il periodo di due o quattro anni, di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 31.03.1998, della frequenza e superamento con profitto di un corso in acustica ambientale, del quale vengono specificati i requisiti.

A seguito dell'entrata in vigore delle succitate direttive sono stati avanzati dei dubbi interpretativi in riferimento a tali requisiti in particolare sul significato del termine "simulazioni", inserito nel testo dell'allegato tecnico alla delibera in oggetto e, più in generale, riguardo alla natura delle esercitazioni del corso in questione.

Questa circolare intende chiarire tali dubbi e fornire un criterio di valutazione delle esercitazioni utile in sede di esame delle richieste di riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale da parte della competente Commissione.

Significato del termine "simulazioni"

Al secondo capoverso del paragrafo 4 dell'allegato tecnico alla deliberazione in oggetto si legge quanto segue:

"I corsi sopraccitati dovranno essere conformi a quanto di seguito specificato:

- corso di perfezionamento per laureati ad indirizzo scientifico, ivi compresa la laurea in ingegneria ed architettura, costituito da almeno 180 ore, con*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio

- esercitazioni pratiche/simulazioni aventi durata compresa tra 30% e il 40% dell'intera durata del corso;*
- *corso di formazione post-diploma di elevato livello tecnico scientifico, per diplomati ad indirizzo tecnico, ivi compresa la maturità scientifica, costituito da almeno 300 ore con esercitazioni pratiche/simulazioni aventi durata compresa tra 30% e il 40% dell'intera durata del corso.*”

A tale proposito si chiarisce che la finalità del corso di formazione, che viene equiparato allo svolgimento dell'attività di collaborazione con tecnico competente per il periodo di due o quattro anni, di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 31.03.1998, è quella di garantire al partecipante una adeguata preparazione teorica e pratica in materia di acustica ambientale.

In tal senso il corso di formazione non può prescindere dall'effettuazione di esercitazioni pratiche che attestino la familiarità del candidato con gli strumenti di misura e la capacità dello stesso di utilizzarli.

Il termine simulazione, pertanto, deve intendersi nel senso che, qualora fosse non possibile effettuare l'esercitazione pratica in una situazione reale (es. ambiente esterno ed abitativo o attività produttiva reale), la stessa esercitazione potrà essere effettuata in aula o in laboratorio appositamente attrezzati laddove il candidato effettuerà la misurazione del rumore, generato da apposite macchine, simulando con ciò una situazione reale.

In nessun caso potrà essere ritenuta valida una esercitazione/simulazione di carattere puramente “compilativo”, costituita cioè dalla stesura di un testo nel quale si descrive una prova immaginaria, o eseguita da altri, senza quindi l'effettuazione di misure strumentali da parte del partecipante al corso.

Natura delle esercitazioni

Al quinto capoverso del paragrafo 4 dell'allegato tecnico alla deliberazione in oggetto si legge quanto segue:

“Il corso pratico dovrà prevedere almeno una esercitazione che affronti casi reali o simulazioni su ciascuno dei seguenti argomenti:

- 1. misurazioni in ambiente esterno ed abitativo e valutazione della conformità dei risultati ottenuti ai limiti di legge;*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio

2. *elaborazione di piani comunali di classificazione acustica;*
3. *redazione di piani di risanamento acustico;*
4. *progettazione di interventi di bonifica in campo acustico;*
5. *redazione di documentazione di impatto acustico;*
6. *redazione di relazione previsionale di clima acustico;*
7. *certificazione acustica dei requisiti acustici passivi degli edifici (verifica strumentale)."*

Si precisa che, come nel caso di cui al precedente paragrafo (**Significato del termine "simulazioni"**), il termine simulazioni citato nel testo deve intendersi riferito a simulazioni di casi reali e pertanto le esercitazioni di cui trattasi devono sempre avere carattere pratico, accompagnate da misure di carattere strumentale quando ciò è richiesto dalla natura dell'attività.

Si evidenzia altresì che l'indicazione "verifica strumentale", inserita alla fine del punto 7 della declaratoria delle esercitazioni di cui sopra, non significa che solo tale esercitazione deve essere eseguita mediante misure reali ma significa che tale esercitazione riguarda la **verifica** dei requisiti acustici passivi degli edifici post operam, da eseguirsi mediante verifica strumentale su un edificio esistente, e non riguarda la **progettazione** dei requisiti acustici passivi degli edifici ante operam.

Si fa infine notare che l'art. 4, comma 2 del D.P.C.M. 31.03.1998 dispone che *"la documentazione prodotta ai fini di quanto previsto dal comma 1 deve evidenziare, attraverso la presentazione di atti formali, **il lavoro effettivamente svolto dall'aspirante tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale.**"*

Pertanto ogni interpretazione tendente a riconoscere la validità di esercitazioni prive di attività pratiche/applicative da parte dell'aspirante tecnico competente sarebbe comunque in contrasto con quanto previsto dalla legge dello Stato e quindi priva di efficacia.

**Il Direttore del Servizio
Daniela Manca**

D.E./sett. a.a.a.e.r.

E.M./sett. a.a.a.e.r.

C.C./Resp. sett. a.a.a.e.r.